

**Co.Re.Com. Cal/Nic**

**DELIBERAZIONE N. 154**

**Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - Occhiuto xxxx c/ VODAFONE OMNITEL**

**IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

Nella seduta del giorno 24.09.2012, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Manganaro	Presidente
Prof. Carmelo Carabetta	Componente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.Re.Com. Calabria;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.Re.Com." e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS., "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 73/11/CONS., "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico" ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n.481;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 274/07/CONS., "Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

l'istanza del 4 agosto 2011, acquisita al prot. Co.Re.Com. Calabria n. 39085, con cui il sig. **xxxx**, ha chiesto l'intervento di questo organismo per la definizione della controversia in essere con la Società Vodafone Omnitel, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons. e succ. modif. ed int.;

la nota del 9 agosto 2011 (prot. n. 40045), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

l'avviso di convocazione (prot. n. 52293 del 7 novembre 2011) con cui il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 15, comma 2 dell'anzidetto Regolamento, ha invitato le parti a comparire, per il giorno 23 novembre 2011, alla relativa udienza di discussione;

Preso atto del verbale di discussione, redatto in data 23 novembre 2011, con riserva di svolgere le opportune valutazioni al fine di definire la controversia;

gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue:

### Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

Con istanza di definizione, depositata il 4 agosto 2011, il sig. **xxxx**, promuoveva dinnanzi a questo Co.Re.Com. un procedimento di definizione nei confronti della Società Vodafone Omnitel.

In particolare, le doglianze riguardano:

- 1) Inadempimento contrattuale;
- 2) Mancata attivazione contratto;
- 3) Disattivazione linee telefoniche;
- 4) Mancata risposta ai reclami.

L'utente, all'esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione, tenutosi il 21 luglio 2011, ha introdotto il presente contenzioso, rappresentando quanto segue:

In data 22 marzo 2011, l'utente aderiva alla promozione "Vodafone chiavi in mano + Adsl" per la fornitura di servizi voce, fax, internet con adsl relativi a due utenze fisse, presso il proprio studio professionale e la consegna di un telefono cellulare Blackberry; il contratto però, non è mai stato attivato sulla linea fissa e il telefonino non è mai stato consegnato; il 16 luglio 2011 venivano disattivate le utenze fisse e il 16 agosto 2011 veniva sospesa la linea mobile in uscita. Inoltre, al solo fine di non subire il totale distacco della linea mobile, in attesa di effettuare la "number portability", presso un nuovo operatore, l'utente provvedeva al pagamento parziale della fattura Vodafone n. **xxxx**. Per tali motivi, con l'istanza di definizione, l'utente ha chiesto a questo Co.Re.Com. di definire l'odierna controversia, chiedendo all'operatore Vodafone l'immediato rilascio della linea telefonica in favore di Telecom Italia, l'indennizzo per l'omessa portabilità del numero, l'indennizzo per l'interruzione della linea voce, adsl dal 17 giugno 2011 al rilascio, l'indennizzo per l'interruzione della seconda linea dal 17 giugno 2011 al rilascio, l'indennizzo per mancata risposta ai reclami, la restituzione delle somme pagate e lo storno di eventuali fatture aperte e il risarcimento danni, spese e competenze.

In seguito all'avvio del presente procedimento, giusta nota del 9 agosto 2011, con cui sono stati richiesti alle odierne parti chiarimenti istruttori ritenuti necessari, entrambe hanno prodotto memoria difensiva e documentazione a supporto della rispettiva posizione.

L'operatore contesta la ricostruzione della vicenda effettuata dall'utente, e rileva l'infondatezza dell'istanza di definizione di cui ha richiesto il rigetto con ogni conseguenza di legge, specificando in aggiunta a ciò che il 3 giugno 2011, l'utente, (contattato dall'operatore) ha confermato il perfetto funzionamento della linea, dopo che erano stati eseguiti i test di collaudo sulla linea. Tale circostanza è riscontrabile dalla fattura in atti. Inoltre, a seguito del GU5, inoltrato

dall'utente, il cliente era stato contattato sul numero di telefonia mobile, con richiesta di consenso ad un intervento tecnico per verificare i cablaggi, questi però rifiutava ogni tipo di intervento e di verifica. Il 18 luglio 2011 gli veniva inviato il codice di migrazione e veniva offerto lo storno dei corrispettivi per la disattivazione.

Successivamente, l'odierno utente in risposta alle memorie presentate dall'operatore convenuto, ha precisato di aver ricevuto presso il proprio studio due schede sim (di cui una provvisoria), in attesa di migrazione del telefono mobile da altro operatore e una sim da inserire nel dispositivo "Vodafone Satation" per le due linee fisse. La migrazione del numero avveniva il 5 maggio 2011 e anche la consegna della "Vodafone station", avveniva nel mese di maggio 2011. L'utente contattava la Vodafone per sollecitare l'installazione del dispositivo, senza alcun esito. Per tali ragioni procedeva lui stesso ad una lunga procedura di installazione fonoguidata a mezzo di operatori Vodafone per l'attivazione di una linea che diveniva operativa il 31 maggio 2011. La seconda linea invece, disattivata su rete Telecom Italia il 17 giugno 2011, non è mai stata attivata in Vodafone. L'utente inoltre specificava, in merito alla prima fattura inviata da Vodafone di aver usufruito solo del servizio voce di telefonia mobile e non degli altri servizi (voce, adsl e internet mobile). Per evitare la sospensione della linea mobile, l'utente provvedeva al pagamento della fattura sopra richiamata.

L'utente, richiedeva anche l'emissione di un provvedimento temporaneo ex art. 5 delibera 173/07 Cons. e in data 27 giugno 2011 comunicava la risoluzione del contratto per poter rientrare in Telecom. Vodafone, come sopra detto, solo il 18 luglio 2011 comunicava il codice di migrazione.

Per le motivazioni ut supra, l'utente, ha chiesto che gli vengano riconosciuti gli indennizzi per i seguenti disservizi:

- 1) Ritardata/omessa portabilità e/o sospensione delle utenze fisse;
- 2) Ritardata attivazione della linea mobile;
- 3) Sospensione illegittima della linea mobile;
- 4) Storno delle fatture;
- 5) Mancata risposta ai reclami;
- 6) Risarcimento danni.

## Motivi della decisione

### 1. In tema di rito.

Preliminarmente si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile ed ammissibile.

Si deve, altresì, dar conto del comportamento delle parti nella fase procedimentale: entrambe hanno partecipato alle udienze di 1° e 2° grado.

Questo premesso, si rileva anzitutto che, ai sensi dell'art. 19 comma 4 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, l'oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria ed è viceversa limitato agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità.

Pertanto, la domanda di risarcimento del danno proposta dall'utente, deve correttamente interpretarsi – come poi specificato dallo stesso utente in memoria difensiva – come domanda di pagamento di un indennizzo in conseguenza dei fatti dedotti.

### 2. Riguardo al merito.

Entrando nel merito della controversia, occorre esaminare separatamente le singole questioni portate all'attenzione del Comitato.

#### 2.1 Sull'omessa/ritardata portabilità dei servizi relativi al contratto.

In ordine al cambiamento dei fornitori di accesso, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – nell'intento di dettare misure "a tutela dei consumatori, in quanto garantiscono la migrazione degli utenti con minimo disservizio e la libertà di scelta degli stessi nel cambiare fornitore di servizi di accesso, in coerenza con quanto previsto all'articolo 1, comma 3 della legge 2 aprile 2007 n. 40" – ha adottato la delibera 274/07/CONS del 6 giugno 2007, con cui ha introdotto una procedura bilaterale volta ad assicurare una concreta attuazione della facoltà riconosciuta all'utente di trasferire la propria utenza ad altro operatore, evitando incertezze sui tempi di attivazione del servizio e disservizi. In particolare, l'articolo 17, comma 2, stabilisce che in caso di trasferimento delle risorse di rete di accesso tra due operatori, i tempi di interruzione del servizio all'utente finale sono ridotti al minimo (anche tramite apposite procedure di sincronizzazione), con l'obiettivo di non recare disservizi al cliente finale. Questo premesso, si osserva che il disposto del citato articolo 17 ribadisce principi già sanciti da alcune previsioni del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni

elettroniche", richiamate anche nella delibera 274/07/CONS, secondo cui i tempi di attivazione, e correlativamente di disattivazione, del servizio, costituiscono elementi che devono necessariamente far parte del contenuto minimo del contratto sottoscritto fra utente e operatore. Orbene, ai sensi dell'art. 18 (Procedure di migrazione dei clienti tra gli operatori) della delibera n. 274/07/CONS, comma 5, "La portabilità del numero, indipendentemente dagli operatori coinvolti e dai servizi intermedi sottostanti alla migrazione, è sincronizzata al passaggio della/e linea/e di accesso; nel caso di linea con più numeri è prevista una modalità di gestione sincronizzata della portabilità di tali numeri".

In tale quadro l'operatore Vodafone va ritenuto responsabile per la ritardata portabilità dei servizi relativi al contratto dopo 10 giorni lavorativi dalla richiesta del 28 aprile 2010, cioè allo scadere del termine previsto dalla normativa di settore (Delibera Agcom n. 274/07/CONS e succ. modif.) con conseguente diritto per l'utente a vedersi riconosciuto, a tale titolo un indennizzo, per ogni giorno di ritardo, in quanto non ha dimostrato in qualità di "operatore recipient" di aver espletato tempestivamente le procedure relative all'utenza di rete fissa proveniente da Telecom. Nello specifico, l'utente, chiede di essere indennizzato singolarmente per le due linee di utenza fissa, nonché per la linea di utenza mobile. A tal proposito l'art. 12, comma 1, della delibera 73/11 CONS, allegato A, specifica che, nel caso di titolarità di più utenze, l'indennizzo è applicato in misura unitaria se, per la natura del disservizio subito, l'applicazione in misura proporzionale al numero di utenze risulta contraria al principio di equità. Si ritiene quindi, di dover stabilire a favore dell'utente un indennizzo dall'11° giorno successivo al 23 marzo 2011, data di adesione della proposta commerciale Vodafone ovvero, a decorrere dal 2 aprile al 17 giugno 2011 (data di attivazione del contratto), specificando anche, che in base all'art. 12, comma 2, della delibera 73/11 CONS, allegato A, essendo utenza di tipo "affari", gli importi liquidati a titolo di indennizzo devono essere computati in misura pari al doppio.

Per le ragioni ut supra l'indennizzo calcolato è pari a Euro 770,00 (settecentosettanta/00) dal 2 aprile al 17 giugno 2011, per complessivi 77 giorni, al parametro giornaliero di Euro 5,00 conformemente a quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 6 comma 1, e dall'art. 12, comma 1 e 2, della delibera 73/11 CONS, allegato A.

Non si ritiene di dover accogliere la richiesta di indennizzo per mancata attivazione del servizio, in quanto tale fattispecie nel caso de quo viene assorbita dalla precedente.

## **2.2 Sull' interruzione dei servizi relativi al contratto e sull'omesso/ritardato rilascio delle utenze relative al contratto.**

L'utente richiede degli indennizzi per omesso rilascio delle utenze fisse per il rientro in Telecom Italia, a far data dal 27 giugno 2011 (data di risoluzione del contratto con richiesta di rientro in Telecom Italia), alla data del 4 ottobre 2011, per l'utenza portante il numero **xxxx** e alla data del 23 settembre 2011 per l'utenza portante il numero **xxxx**.

A tal proposito si richiama la missiva inviata dall'operatore Vodafone in data 18 luglio 2011 in cui si specifica che: "per il rientro presso il gestore di provenienza è necessario che l'utente si rivolga direttamente al gestore di provenienza comunicando il codice di migrazione n. ...", pertanto è stato anche fornito il codice di migrazione essenziale per il passaggio ad altro operatore. "Le modalità e le tempistiche, di rientro dei numeri di rete fissa e della linea adsl, dipendono nella fattispecie in esame, dall'operatore Telecom, per quanto di competenza, nella sua qualità di "recipient". Infatti si dà atto per come risulta dalle note istruttorie trasmesse (da Telecom Italia) che l'utente ha già transatto la propria posizione con l'operatore Telecom Italia, come si evince dal verbale di conciliazione del 16 novembre 2011. Per quanto riguarda la posizione del ricorrente nei confronti di Vodafone, si rammenta che lo stesso è nella fattispecie in esame operatore "donating", e che in sede istruttoria non ha dimostrato a questo Comitato se abbia processato o meno, la c.d. fase 2 di competenza (come stabilito dalla delibera 274/07 CONS), se abbia tempestivamente provveduto al rilascio delle utenze di che trattasi, assicurando nel frattempo, la funzionalità delle stesse. Per tali ragioni si accoglie la richiesta di indennizzo relativo al ritardo per il rilascio delle utenze in questione, relativa al periodo 27 giugno 18 luglio 2011, per complessivi 22 giorni, pari a Euro 66,00 (sessantasei/00), conformemente a quanto stabilito dal combinato disposto di cui all'articolo 3, comma 3, e dall'art. 12, comma 2, della delibera 73/11 CONS, allegato A;

## **2.3 Sulla sospensione del servizio della linea mobile.**

L'utente, sostiene che in data 16 agosto 2011, il servizio di telefonia mobile in uscita sull'utenza portante il numero **xxxx**, è stato sospeso. Lo stesso, è stato riattivato solo a seguito del parziale pagamento della somma di Euro 70,00 a fronte di Euro 163,43, richiesti dall'operatore Vodafone. A tal fine si specifica che dai tabulati telefonici (inviati dall'operatore e allegati agli atti), si evince traffico telefonico voce-internet-sms fino al 23 giugno 2011, per tali ragioni si riconosce l'indennizzo per la sospensione del servizio mobile dal 24 giugno 2011 al 30 settembre 2011 (data corrispondente al rientro in Telecom), non considerando il periodo precedente, in quanto il servizio generale è stato mantenuto dall'operatore.

Per le ragioni ut supra, si ritiene di riconoscere all'utente, l'indennizzo per la sospensione della rete mobile, dal 24 giugno al 30 settembre 2011, per un totale di 98 giorni, conformemente a quanto stabilito dal combinato disposto dell'articolo 5 comma 1, e dall'art. 12, comma 1 e 2, della delibera 73/11 CONS, allegato A.

## 2.4 Sullo storno delle fatture.

Per tale richiesta, in virtù della ricostruzione dei fatti esposti dall'utente e dall'operatore, e in ragione dei disservizi patiti dall'odierno istante, si accoglie la richiesta di storno delle fatture emesse e delle eventuali in fase di emissione relative alle utenze fisse e all'utenza mobile.

## 2.5 Mancata risposta ai reclami.

Quanto alle indicazioni dell'utente, che assume di aver effettuato dei reclami, si rileva che l'art. 8 della delibera Agcom 179/03 stabilisce che occorre garantire agli utenti la possibilità di presentare reclami e segnalazioni, senza oneri aggiuntivi, per malfunzionamenti o inefficienze dei servizi, e che è fatto obbligo agli operatori di assicurare la tracciabilità degli stessi reclami, per dimostrare l'esistenza delle segnalazioni da parte degli utenti e dare riscontro ai reclami medesimi entro i termini stabiliti dalle rispettive Carte dei servizi degli operatori. Nel caso specifico, la Carta dei Servizi Vodafone prevede, all'art. 11, un termine di 45 giorni per dare riscontro ai reclami degli utenti. Nel caso di specie, in ragione di quanto appena esposto, si ritiene di non poter accogliere l'istanza di indennizzo da mancata risposta al reclamo proposta dall'odierno utente, in quanto estremamente generica e non documentalmente provata.

Ritenuto, conclusivamente, che la domanda del ricorrente sia, parzialmente meritevole di accoglimento, nei termini sotto espliciti e che pertanto l'operatore Vodafone Omnitel debba provvedere a riconoscere al medesimo:

- l'indennizzo di Euro 770,00 (settecentosettanta/00) per la ritardata portabilità dei servizi relativi al contratto, dal 2 aprile al 17 giugno 2011, per complessivi 77 giorni, al parametro giornaliero di Euro 5,00 (x 2) conformemente a quanto stabilito dal combinato disposto dell' art. 6 comma 1, e dall'art. 12, comma 1 e 2, della delibera 73/11 CONS, allegato A, l'importo liquidato dunque deve essere computato in misura pari al doppio;
- l'indennizzo per Euro 66,00 (sessantasei/00), per l'interruzione dei servizi relativi al contratto, dal 27 giugno al 18 luglio 2011, per complessivi 22 giorni, al parametro giornaliero di Euro 3,00 (1/5 di 7,50 x2) conformemente a quanto stabilito dal combinato disposto di cui all'articolo 3, comma 3, ed all'art. 12, comma 2, della delibera 73/11 CONS, allegato A;
- l'indennizzo di Euro 980,00 (novecentottanta/00) per la sospensione del servizio della linea mobile, dal 24 giugno al 30 settembre 2011, per complessivi 98 giorni, al parametro giornaliero di Euro 5,00 (x 2) conformemente a quanto stabilito dal combinato disposto di cui all' articolo 5 comma 1, ed all'art. 12, comma 1 e 2, della delibera 73/11 CONS, allegato A;
- lo storno, delle fatture già emesse e di quelle eventuali in fase di emissione, relative alle utenze fisse e mobile.

Atteso che l'indennizzo e/o i rimborsi riconosciuti da questo Co.Re.Com. all'esito della procedura di definizione, devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, pertanto tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura;

## 3. Sulle spese di procedura

L'art. 19 al comma 6, del Regolamento allegato alla delibera Agcom n. 173/07/ CONS, sancisce che nel determinare rimborsi e gli indennizzi si tenga conto "del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione".

Nel caso di specie e per quanto sopra precisato, si ritiene equo compensare le spese della procedura di definizione, tra le parti.

Per tutto quanto sopra esposto

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com. Calabria, Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;

Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge.

**DELIBERA**

1) L'accoglimento parziale, nei termini esposti in motivazione dell'istanza presentata dal sig. xxxx in data 4 agosto 2011, per il che la società Vodafone Omnitel è tenuta a corrispondere e/o riconoscere all'utente, mediante assegno o bonifico bancario, le seguenti somme e effettuare i seguenti adempimenti:

- a) l'indennizzo di Euro 770,00 (settecentosettanta/00) per la ritardata portabilità dei servizi relativi al contratto, dal 2 aprile al 17 giugno 2011, per complessivi 77 giorni, al parametro giornaliero di Euro 5,00 (x 2) conformemente a quanto stabilito dal combinato disposto di cui all'art. 6 comma 1, ed all'art. 12, comma 1 e 2, della delibera 73/11 CONS, allegato A;
- b) l'indennizzo per Euro 66,00 (sessantasei/00), per l'interruzione dei servizi relativi al contratto, dal 27 giugno al 18 luglio 2011, per complessivi 22 giorni, al parametro giornaliero di Euro 3,00 (1/5 di 7,50 x2) conformemente a quanto stabilito dal combinato disposto di cui all'articolo 3, comma 3, ed all'art. 12, comma 2, della delibera 73/11 CONS, allegato A;
- c) l'indennizzo di Euro 980,00 (novecentoottanta/00) per la sospensione del servizio della linea mobile, dal 24 giugno al 30 settembre 2011, per complessivi 98 giorni, al parametro giornaliero di Euro 5,00 (x 2) conformemente a quanto stabilito dal combinato disposto di cui all'articolo 5 comma 1, ed all'art. 12, comma 1 e 2, della delibera 73/11 CONS, allegato A;
- d) lo storno, delle fatture già emesse e di quelle eventuali in fase di emissione, relative alle utenze fisse e mobile. Spese di procedura sono compensate.

2) E' fatta salva per l'utente la possibilità di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'articolo 19 comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/ CONS;

3) Si precisa che le somme riconosciute a titolo di indennizzo dovranno essere maggiorate di interessi legali, calcolati dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia sino al soddisfo;

4) Come disposto dall'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259";

5) La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Co.Re.Com. Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;

6) Il gestore è tenuto a comunicare a questo Co.Re.Com. l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione della medesima;

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del Processo Amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

#### **I Componenti**

f.to Prof. Carmelo Carabetta

f.to Dott. Gregorio Corigliano

#### **Il Presidente**

f.to Prof. Alessandro Manganaro

#### **V. Il Direttore**

f.to Avv. Rosario Carnevale